


# COMUNE DI SUTERA

PROVINCIA DI CALTANISSETTA



## ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 47 del Registro– Sentenza n. 1246/2017 del Tribunale Civile di Roma .Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett.a) del T.U.E.L.**

L'anno duemiladiciotto il giorno **VENTISETTE** del mese di **DICEMBRE** alle ore 10,10, nella sala delle adunanze consiliari della sede municipale del Comune di Sutera, a seguito della convocazione con avviso prot. n. **8406 del 20/12/2018** del Presidente del Consiglio Comunale uscente, si è riunito il Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 7/1992, in seduta pubblica di prima convocazione e in sessione ordinaria.

Presiede l'adunanza la Cons. Malta Onofria Marina, nella sua qualità di Presidente del Consiglio. All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti i Signori:

Nr.	Cognome e nome	Carica	Presente	Assente
1	MALTA ONOFRIA MARINA	Presidente	X	
2	CARRUBA GIUSEPPE	Consigliere	X	
3	GRIZZANTI SIMONA	Consigliere	X	
4	IPPOLITO ANTONINO	Consigliere	X	
5	NOLA ONOFRIO	Consigliere	X	
6	MANTIONE PAOLINO	Consigliere	X	
7	CONSIGLIO SALVATORE	Consigliere	X	
8	PIAZZA GIUSEPPE ALESSANDRO	Consigliere	X	
9	TONA CARMEO ONOFRIO	Consigliere		X
10	DI CARLO DIEGO	Consigliere	X	

**Assegnati n. 10**

**In carica n. 10**

**Assenti ==**

**Presenti 10**

Con l'assistenza e partecipazione del Segretario Comunale: Dott.ssa Concettina Nicosia.

Sono presenti il Sindaco, Dott. Giuseppe Grizzanti, e i seguenti componenti della Giunta Comunale: il Vice Sindaco Alongi Pietro e gli Assessori Montalto Monella Marisa e Difrancesco Giovanna Angela

Per gli Uffici sono presenti la Responsabile dell'Area Finanziaria Rag. Maria Ortolano e la Responsabile dell'Area Vigilanza, Com. Landro Onofria.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la proposta di deliberazione relativa all'oggetto è munita dei pareri prescritti e che la stessa viene inserita nella presente deliberazione.

..in continuazione di seduta..

**Il Presidente del Consiglio** passa alla trattazione del punto n. 3 inserito all'ordine del giorno avente ad oggetto: "Sentenza n. 1246/2017 del tribunale Civile di Roma. Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del T.U.E.L.". Illustra la proposta di deliberazione in esame dando atto che la stessa risulta corredata dai pareri favorevoli resi dal Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria, nonché del parere favorevole del Revisore dei Conti. Illustra la proposta di deliberazione, dando lettura del deliberato. Dichiara aperta la discussione sul punto.

**Il Consigliere Carruba**, chiesta ed ottenuta la parola, chiede dei chiarimenti e dà lettura di un documento, sottoscritto dallo stesso e dai Consiglieri Piazza Giuseppe e Di Carlo Diego che viene allagato alla presente deliberazione.

---

**Il Segretario Comunale** fornisce le richieste delucidazioni, evidenziando a seguito della notifica del Decreto Ingiuntivo n. 5957/2012, con il quale veniva intimato a questo Ente il pagamento entro 40 giorni dalla notifica della somma portata da n. 226 fatture emesse sulla base di n. 3 contratti di somministrazione di energia elettrica stipulati il 26/10/2007 tra il Comune di Sutera e la società Enel Energia Elettrica Spa, il Comune di Sutera conferiva con atto deliberativo della Giunta Comunale n. 50 del 10 maggio 2012 apposito incarico all'Avv. Pierluigi Zoda del foro di Caltanissetta, per spiegare opposizione. Seguiva lo svolgimento del procedimento giurisdizionale di cognizione al termine del quale il Tribunale Civile di Roma adottava la sentenza n. 1246/2017 con la quale veniva rigettata l'opposizione spiegata da questo Ente, confermando integralmente il decreto ingiuntivo n. 5957/2012, emesso dal Tribunale di Roma in data 26 marzo 2012, notificato in data 26 aprile 2012 e condannato il Comune di Sutera a pagare, in favore della Officine Gestioni Servizi Legali srl, le spese processuali liquidate in €. 7.254,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% e oneri accessori di legge. Rappresenta come con la proposta in esame si proponga di finanziare il debito fuori bilancio per € 30.000,00 con l'utilizzo dell'avanzo corrente libero dimostrato dal rendiconto di gestione approvato per l'esercizio 2017 e per la restante parte con risorse disponibili del bilancio del corrente esercizio.

**Il Consigliere Piazza**, chiesta ed ottenuta la parola, domanda se risultano pendenti degli altri contenziosi tra l'Ente locale e la società Enel Energia Spa.

**Il Segretario Comunale**, chiesta ed ottenuta la parola, evidenzia che ancora ad oggi risulta pendente un altro contenzioso con Enel Energia Spa.

**Il Consigliere Piazza**, chiesta ed ottenuta la parola, dichiara di voler rendere edotta l'assemblea che si tratta di un contenzioso instauratosi a seguito della notifica di un altro Decreto Ingiuntivo per un importo di circa € 25.000,00 a seguito del mancato pagamento di fatture per fornitura di energia elettrica, come si evince dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 2014. Evidenzia come, a suo avviso, presto il Consiglio Comunale si troverà a discutere di un altro riconoscimento di debito fuori bilancio.

**Il Presidente del Consiglio**, considerato che nessun altro Consigliere chiede di intervenire, sottopone a votazione l'approvazione dei verbali della seduta precedente.

Esperita la votazione a scrutinio palese per alzata e seduta, il Presidente accerta e proclama il seguente risultato:

Presenti 09  
Votanti 09  
Favorevoli 06  
Contrari 03 (Carruba Giuseppe, Di Carlo Diego Piazza Giuseppe Alessandro)  
Astenuti ==  
Indi,

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la superiore proposta di deliberazione;  
Visto l'esito della votazione finale,

**DELIBERA**

**- di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: ""Sentenza n. 1246/2017 del tribunale Civile di Roma. Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del T.U.E.L.""**

---

A questo punto, il Presidente sottopone a votazione l'immediata eseguibilità della deliberazione testè approvata, rappresentando che a tale fine è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali.

Esperita la votazione a scrutinio palese peralzata e seduta, il Presidente accerta e proclama il seguente risultato:

Presenti 09  
Votanti 09  
Favorevoli 06  
Contrari 03 (Carruba Giuseppe, Di Carlo Diego Piazza Giuseppe Alessandro)

Indi,

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**DELIBERA**

**di rendere immediatamente eseguibile la deliberazione testè approvata.**

A questo punto, il Presidente del Consiglio, terminato l'esame del punto all'ordine del giorno, passa al successivo argomento.

# COMUNE DI SUTERA

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

UFFICIO: SECRETARIA

N. 47 del Registro delle deliberazioni

Giunta Municipale  
Consiglio Comunale

## DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA

come da schema di delibera che si trascrive.

Li.....

IL PROPONENTE

**OGGETTO:** SENTENZA N. 1246/2017 DEL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA. RICONOCCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 134, COMMA 1 LETT. e) DEL T.U.E.L.

### Parere del responsabile del servizio:

Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 53 della Legge 8.6.1990, n. 142, introdotta in Sicilia con la L.R. 11.12.91, n. 48, come modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, si esprime parere: FAVOREVOLA

Li 18/12/2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In assenza del responsabile, parere ad uso interno, dell'addetto al servizio:.....

Li..... L'ADDETTO

### Parere del responsabile dell'Ufficio Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 53 della Legge 8.6.1990, n. 142, introdotta in Sicilia con la L.R. 11.12.91, n. 48, come modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, attestante, altresì, la copertura finanziaria e l'esatta imputazione della spesa alla pertinente partizione del bilancio e riscontrante la capienza del relativo stanziamento, si esprime parere: FAVOREVOLA

Li 18/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA

In assenza del responsabile, parere ad uso interno, dell'addetto al servizio:.....

Li..... L'ADDETTO

MERA ESECUZIONE

(art. 15, 6° comma L.R. 44/91)

NON SOGGETTA A CONTROLLO DI

LEGITTIMITÀ (art. 12, 1° comma, L.R. 44/91)

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

(art. 12, 2° comma, L.R. 44/91)

URGENTE ED IMMEDIATAMENTE

ESECUTIVA (art. 16 L.R. 44/91)

SOGGETTA A CONTROLLO PREVENTIVO DI

LEGITTIMITÀ (art. 15, 1° comma, L.R. 44/91)

SOGGETTA A CONTROLLO DI

LEGITTIMITÀ (art. 15, 2° comma L.R. 44/91)

SOGGETTA A CONTROLLO DI

LEGITTIMITÀ (art. 17, L.R. 44/91)

SOGGETTA A CONTROLLO EVENTUALE DI

LEGITTIMITÀ (art. 15, 3° comma, L.R. 44/91)

SOGGETTA A CONTROLLO EVENTUALE DI

LEGITTIMITÀ (art. 15, 5° comma, L.R. 44/91)

La presente proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Sentenza n. 1246/2017 del Tribunale Civile di Roma. Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del T.U.E.L." è stata predisposta dall'Area Amministrativa

^^^^^^

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### PREMESSO che:

- il giorno 26 marzo 2012, la società Officine Gestioni Servizi Legali Srl, con sede legale in Roma, via dei Pontefici, n. 3, quale procuratore speciale di Enel Energia Spa, con sede in Roma, Viale Regina Margherita, n. 125 e di Vintage Finance Srl, con sede legale in Milano, Via Majno, n. 45, era a richiedere ed ottenere dal Tribunale Civile di Roma, il Decreto Ingiuntivo n. 5957/2012, con il quale veniva intimato a questo Ente il pagamento entro 40 giorni dalla notifica della somma portata da n. 226 fatture emesse sulla base di n. 3 contratti di somministrazione di energia elettrica stipulati il 26/10/2007 tra il Comune di Sutera e la società Enel Energia Elettrica Spa, indicate nel prospetto che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, per l'importo complessivo di € 38.050,23, oltre gli interessi convenzionali e le spese del procedimento monitorio liquidate in € 233,00 per spese, € 446,00 per competenze ed € 484,00 per onorari, oltre IVA e C.P.A.;
- la società Enel Energia Spa ha ceduto alla Vintage Finance Srl società per la cartolarizzazione dei crediti costituita ed operante ai sensi della L. n. 130 del 30 aprile, fra altri, anche il credito vantato nei confronti del Comune di Sutera, pari in linea capitale ad €. 50.463,47, notificando l'atto di cessione al Comune debitore il successivo 4 gennaio 2010;
- il citato Decreto ingiuntivo veniva notificato a questo Ente in data 26 aprile 2018 ed acclarato al protocollo generale di questo Ente al n. 2014;
- il Comune di Sutera, conferendo con atto deliberativo della Giunta Comunale n. 50 del 10 maggio 2012 apposto incarico all'Avv. Pierluigi Zoda del foro di Caltanissetta, spiegava opposizione al D.I. n. 5957/2012 portante l'ingiunzione di pagamento della somma di €. 38.050,23 a fronte di fatture emesse e non pagate per fornitura di energia elettrica in favore del Comune, eccependo l'incertezza sull'ammontare del credito ingiunto, la divergenza tra gli importi delle fatture menzionate nell'atto di cessione e gli importi delle fatture azionate con il decreto ingiuntivo, il mancato ricevimento delle fatture azionate, l'infondatezza della pretesa creditoria azionata dall'opposta per la parte relativa agli interessi;
- che la causa veniva iscritta al n. 37933 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2012 del Tribunale Ordinario di Roma;
- la società Officine Gestioni Servizi Legali Srl, quale procuratore speciale di Enel Energia Spa e di Vintage Finance Srl, si costituiva tempestivamente in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione, eccependo la regolare esecuzione, da parte di Enel Energia Spa, delle obbligazioni nascenti dai contratti intercorsi con il Comune opponente;
- che il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciandosi sulla controversia n. 37933/2012 R.G., il giorno 23.01.2017 adottava la sentenza n. 1246/2017 con la quale veniva rigettata l'opposizione spiegata da questo Ente, confermando integralmente il decreto ingiuntivo n. 5957/2012, emesso dal Tribunale di Roma in data 26 marzo 2012, notificato in data 26 aprile 2012 e condannato il Comune di Sutera a pagare, in favore della Officine Gestioni Servizi Legali srl, le spese processuali liquidate in €. 7.254,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% e oneri accessori di legge;
- che la sentenza n. 1246/2017 Reg.Sent. veniva depositata in Cancelleria il 23 gennaio 2017 e munita della formula esecutiva in data 4 aprile 2017;
- che la società Officine Gestioni Servizi Legali Srl, quale procuratore speciale di Enel Energia Spa e di Vintage Finance Srl, procedeva a notificare a questo Ente il giorno 8 giugno 2017 la sentenza n. 1246/2017, munita di formula esecutiva;
- che con nota n. 4511 del 6.7.2017, questo Ente, considerata la grave crisi finanziaria, nonché l'impossibilità di procedere al pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo n. 5957/2012, siccome confermato con la prefata sentenza, era a richiedere al legale di fiducia di verificare la perseguibilità di un accordo bonario con la società controparte avente ad oggetto la quantificazione precisa del dovuto in base alla condanna portata dalla citata sentenza, nonché la previsione di un

abbattimento del condannatorio e di una rateizzazione del dovuto in tre anni, con rinuncia da parte di questo Ente a presentare gravame avverso la sentenza emessa dal Giudice di prime cure;

- che il legale di fiducia dell'ente, ad oggi, non ha ancora riscontrato la nota di questo Ente;
- che la sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Seconda Civile, nella controversia n. 37933/2012 R.G., è passata in giudicato con la decorrenza del termine lungo per l'impugnazione previsto dagli artt. 325 e ss. del C.p.C.;

**DATO ATTO** che occorre procedere, per le liti già concluse, al riconoscimento delle somme statuite con sentenza per l'importo complessivo di € 50.214,66 e più precisamente:

- € 38.050,23 a titolo di spettanze per la somministrazione di energia elettrica;
- € 1.579,98 per spese legali relative al procedimento monitorio di cui € 223,00 a titolo di spese documentate, € 446,00 per competenze ed € 484,00 per onorari, € 139,50 a titolo di spese forfettarie al 15%, € 42,78 a titolo di C.P.A. al 4% ed € 244,70 per IVA al 22%;
- € 10.584,45 per spese legali relative al procedimento di cognizione di primo grado di cui € 7.254,00 per compensi, € 1088,10 per rimborso spese generali nella misura del 15%, € 333,68 per C.P.A al 4% ed € 1.908,67 per IVA al 22%;

**CONSIDERATO** che l'art. 194, comma 1, lettera a), del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18-08-2000, n. 267, reca disposizioni circa il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, derivanti tra l'altro da sentenze esecutive;

**DATO ATTO** che il debito in argomento di €. 50.214,66 è ascrivibile alla fattispecie di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000, atteso che trattasi di debito derivante da sentenza esecutiva;

**CONSIDERATO** che la Corte dei Conti, con indirizzo giurisprudenziale ormai unanime, ha chiarito che le sentenze esecutive si distinguono nettamente da tutte le altre ipotesi di riconoscimento dei debiti fuori bilancio previste dall'art. 194 TUEL, per il fatto che il debito si impone *ex se* in virtù della forza imperativa del provvedimento giudiziale ed indipendentemente dal riconoscimento della sua legittimità, che è implicita nella fonte dalla quale il provvedimento promana (cfr. tra le altre, deliberazione Corte dei Conti, Sezione regionale Friuli Venezia Giulia n. 6/2006; deliberazione Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana n. 18 del 13.1.2016);

**CONSIDERATO**, altresì, che l'ipotesi di debito fuori bilancio di cui all'art. 194, lett. a), del T.U.E.L. presenta delle peculiarità in merito alla possibilità di apprezzamento discrezionale del Consiglio Comunale, vista la loro stessa natura di debiti conseguenti a provvedimenti giurisdizionali esecutivi, e che, nella fattispecie, il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

**RITENUTO**, pertanto, che occorre provvedere al riconoscimento dei debiti fuori bilancio;

**VISTO** l'art. 119 della Costituzione, come modificato dall'art. 5, ultimo comma, della Legge Costituzionale 18/10/2001 n. 3, il quale prevede che comuni, province e regioni possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento;

**VISTO** l'art. 30, comma 15, della legge 27/12/2002, n. 289;

**VERIFICATO**, alla luce delle norme sopra richiamate, che il finanziamento dei debiti fuori bilancio può avvenire:

- mediante utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato, accertato in sede di approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso (art. 187, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000), nei limiti di quanto previsto dal successivo comma 3-bis;
- mediante utilizzo per l'anno in corso e per i due successivi, a mente dell'articolo 193, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000:
  - a) di tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione dei mutui e delle entrate aventi specifica destinazione, ivi comprese quelle derivanti dall'aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali;
  - b) dei proventi delle alienazioni, limitatamente ai debiti fuori bilancio riconducibili a spese di investimento;
  - c) mediante assunzione di mutui, qualora il finanziamento non possa avvenire nei modi sopra indicati e venga dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse, limitatamente a:

- debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento;
- debiti fuori bilancio riferiti a spese correnti solo se maturati anteriormente al giorno 08/11/2001;

PRESO ATTO che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 27.09.2018, è stato approvato il Rendiconto della Gestione per l'anno 2017, che evidenzia un avanzo di amministrazione libero pari ad €. 55.702,92;

Considerato che il Comune di Sutera ha approvato il bilancio di previsione per il periodo 2018/2020 con Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 29/10/2018

PRESO ATTO del parere reso dal Revisore Unico dei Conti, che, allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

VISTA la L.R. 11 dicembre 1991, n. 48 e s.m.i.;

VISTI i principi contabili emanati dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali presso il Ministero dell'Interno, costituito a norma dell'art. 154 del TUEL;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 194 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

Per tutte le motivazioni fin qui esposte,

### PROPONE

- di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1, lett. a) del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 la legittimità del debito fuori bilancio ammontante ad €. 50.214,66, siccome portato dalla sentenza n. 5957/2012, emessa dal Tribunale Ordinario di Roma Sezione Seconda Civile e depositata in Cancelleria il giorno 23.01.2017, nella controversia n. 37933/2012 R.G., incoatosi tra il Comune di Sutera e la società Officine Gestioni Servizi Legali Srl, quale procuratore speciale di Enel Energia Spa e la società Vintage Finance Srl, a seguito di opposizione al al Decreto Ingiuntivo n. 5957/2012, con il quale veniva intimato a questo Ente il pagamento della somma portata da n. 226 fatture emesse sulla base di n. 3 contratti di somministrazione di energia elettrica stipulati il 26/10/2007 tra il Comune di Sutera e la società Enel Energia Elettrica Spa, indicate nel prospetto che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- di finanziare, ai sensi del vigente D.Lgs. n. 267/2000, la suddetta somma di €. 50.214,66, anche tramite l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato risultante dal rendiconto di gestione approvato per l'anno 2107 dal Consiglio Comunale con proprio atto n. 31 del 27.09.2018 e delle entrate disponibili nel bilancio approvato per il periodo 2018-2020 dal medesimo Consiglio Comunale con proprio atto n. 40 del 29 ottobre 2018;
- di dare atto che la suddetta somma trova la propria copertura finanziaria nei capitoli seguenti:
  - euro 30.000,00 sul macroaggregato 01.02-1.10.99.99.999 Cap 2.1 "Finanziamento debiti fuori bilancio – avanzo amministrazione corrente libero";
  - euro 8.050,23 sul macroaggregato 17.01-1.03.02.05.004 Cap 1776/4 "Energia elettrica";
  - euro 12.164,43 a valere sul macroaggregato 01.01-01.03.02.99.002 Cap 42.10 "Altre Prestazioni professionali".
- di dare atto che alla successiva liquidazione provvederà ai soli fini e per gli effetti della normativa di cui all'art. 194, comma 1, lett.a) del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000, il Responsabile dell'Area Amministrativa con apposito provvedimento;
- di trasmettere il presente atto ai sensi dell'art. 23, comma 5, L. 289/2002 alla Sezione Regionale della Corte dei Conti;
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991.
- di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio On-line per quindici giorni consecutivi

A seguito di numero tre contratti di somministrazione di energia elettrica, stipulati il 26\10\2007, la minoranza si chiede se ci sia un responsabile per la situazione che al giorno d'oggi si è venuta a creare e se era necessario ricorrere ad un legale per opporsi al decreto ingiuntivo, visto che il comune di Sutera dichiara di non aver ricevuto le dovute fatture azionate e se non fosse stato più opportuno ricorrere ad un accordo bonario, prima di ricorrere nelle sedi legali, per un eventuale rateizzazione del credito dovuto? E se nel periodo di tempo citato siano state pagate bollette inerenti alla fornitura di energia elettrica? Visto il risultato del procedimento legale che ha impegnato 38.000,00 euro del decreto ingiuntivo, 12.000,00 euro del procedimento legale per un totale di 50.214,66 euro e 2.060 circa del CTU e 1.000 euro come somma di anticipo al legale; chiediamo di conoscere l'ammontare finale della parcella del legale. Per il pagamento di tali somme si attinge all'avanzo di amministrazione libera pari a 55.702,92 euro, resterebbero come avanzo di amministrazione libera circa 5.500,00 euro per cui se malauguratamente il comune dovesse incorrere in altri contenziosi dall'esito negativo, non potendo accedere più all'avanzo di amministrazione libero di 5.500, euro circa, le strade da perseguire saranno le seguenti:

- Aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali
- Proventi delle alienazioni
- Assunzione di eventuali mutui

Morale della favola ad oggi il citato SOLIDO e VIRTUOSO bilancio del comune si trova con meno 50.000,00 euro circa.

Giuseppe Carruba

Piozzese Giuseppe

Roberto Diga



Comune di \_\_\_\_\_ SUTERA \_\_\_\_\_

Provincia di \_\_\_ CALTANISSETTA \_\_\_

**PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:  
"Sentenza n. 1246/2017 di Tribunale Civile di Roma. Riconoscimento del debito fuori  
bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett.a) del T.U.E.L."**

Espresso il 20/12/2018

Richiesta parere ai sensi dell'art. 239 comma 1, lettera b) n. 7 D. Lgs 267/00 e s.m.i.

Premesso che:

- Il giorno 26 Marzo 2012, la società Officine Gestione Servizi Legali Srl, quale procuratore speciale di Enel Energia Spa, e di Vintage Finance Srl, era a richiedere ed ottenere dal tribunale Civile di Roma, il Decreto Ingiuntivo n. 5957/2012, con il quale veniva intimato a questo Ente il pagamento entro 40 giorni dalla notifica della somma portata da n. 226 fatture emesse sulla base di n. 3 contratti di somministrazione di energia elettrica.
- La società Enel Spa ha ceduto alla Vintage Finance Srl società per la cartolarizzazione dei crediti, fra altri, anche il credito vantato nei confronti del Comune di Sutera.
- Il Comune di Sutera, conferendo con atto deliberativo della Giunta Comunale n. 50 del 10 maggio 2012 apposito incarico all' Avv. Pierluigi Zoda del foro di Caltanissetta, spiegava opposizione al D.I. n. 597/2012 portante l'ingiunzione di pagamento della somma di € 38.050,23 a fronte di fatture emesse e non pagate per fornitura di energia elettrica in favore del Comune, eccependo l'incertezza sull'ammontare del credito ingiunto, la divergenza tra gli importi delle fatture menzionante nell'atto di cessione e gli importi delle fatture azionante con il decreto ingiuntivo, il mancato ricevimento delle fatture azionate, l'infondatezza della pretesa creditoria azionata dall'opposta per la parte relativa agli interessi;
- la società Officine Gestioni Servizi Legali Srl, quale procuratore speciale di Enel Energia Spa e di Vintage Finance Srl, si costituiva tempestivamente in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione
- che il Tribunale Ordinario di Roma, il giorno 23.01.2017 adottava la sentenza n. 1246/2017 con la quale veniva rigettata l'opposizione spiegata da questo Ente, confermando integralmente il decreto ingiuntivo n. 5957/2012
- che la società Officine Gestioni Servizi Legali Srl, quale procuratore speciale di Enel Energia Spa e di Vintage Finance Srl, procedeva a notificare a questo Ente il giorno 8 giugno 2017 la sentenza n. 1246/2017, munita di formula esecutiva;

DATO ATTO che occorre procedere, per le liti già concluse, al riconoscimento delle somme statuite con sentenza per l'importo complessivo di € 50.214,66;

- € 38.050,23 a titolo di spettanze per la somministrazione di energia elettrica;
- € 1.579,98 per spese legali relative al procedimento monitorio di cui € 223,00 a titolo di spese documentate, € 446,00 per competenze ed € 484,00 per onorari, € 139,50 a titolo di spese forfettarie al 15%, € 42,78 a titolo di C.P.A. al 4% ed € 244,70 per IVA al 22%;
- € 10.584,45 per spese legali relative al procedimento di cognizione di primo grado di cui € 7.254,00 per compensi, € 1.088,10 per rimborso spese generali nella misura del 15%, € 333,68 per C.P.A. al 4% ed € 1.908,67 per IVA al 22%.

CONSIDERATO che l'art. 194, comma 1, lettera a), del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.LGS. 18.08.2000, N 267, reca disposizione circa il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, derivanti tra l'altro da sentenze esecutive;

DATO ATTO che il debito in argomento di € 50.214,66 è ascrivibile alla fattispecie di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000, atteso che trattasi di debito derivante da sentenza esecutiva;

CONSIDERATO che la Corte dei Conti, con indirizzo giurisprudenziale ormai unanime, ha chiarito che le sentenze esecutive si distinguono nettamente da tutte le altre ipotesi di riconoscimento dei debiti fuori bilancio previsti dall' art. 194 T.U.E.L., per il fatto che il debito si impone ex se in virtù della forza imperativa del provvedimento giudiziale ed indipendentemente dal riconoscimento della sua legittimità.

CONSIDERATO, altresì, che l'ipotesi di debito fuori bilancio di cui all' art. 194, lett. a), del T.U.E.L. presenta delle peculiarità in merito alla possibilità di apprezzamento discrezionale del Consiglio Comunale, vista la loro stessa natura di debiti conseguenti a provvedimenti giurisdizionali esecutivi, e che, nella fattispecie, il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso

#### VISTO

- L'ART. 194 DEL Tuel, il quale prevede che si provveda all'eventuale riconoscimento di debiti fuori bilancio se esistenti ed al loro finanziamento;
- l'art. 239 primo comma let. B) n. 6 del Tuel il quale prevede il parere su proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio;
- il regolamento di contabilità
- la necessità e l'urgenza di provvedere al riconoscimento della legittimità dei predetti debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, primo comma, lett. A) del dlgs. 267/2000;
- che nel testo della predette proposte si rileva che i debiti fuori bilancio trovano integrale copertura con i fondi del bilancio di esercizio


Considerato i pareri di regolarità favorevoli rilasciati dai funzionari addetti

#### ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

---

in ordine alla proposta di deliberazione sopra richiamata avente ad oggetto: "Sentenza n. 1246/2017 dl Tribunale Civile di Roma. Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett.a) del T.U.E.L."

Il Revisore Unico dei conti  
(dott. Salvatore Paterno)



Deliberazione di consiglio comunale n. 47 del 27/12/2018

Letto, approvato e sottoscritto:

F.to Il Presidente  
Sig.ra Onofria Marina Malta

F.to Il Consigliere Anziano

Sig. Giuseppe Carruba

F.to Il Segretario Comunale

Dott.ssa Concettina Nicosia

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal  
31-12-2018 al 15-01-2019 e registrata al n. 972 Registro  
Pubblicazioni.

Sutera, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Albo Pretorio

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile dell'Albo Pretorio, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il \_\_\_\_\_ e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi e che entro tale termine non sono state prodotte opposizioni.

Sutera, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27/12/2018 in quanto:

è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio senza riportare, nei primi 10 giorni dalla pubblicazione, denunce di vizi di legittimità, come previsto dall'art. 12, comma 1, della L.R. 44/1991.

sono decorsi 15 giorni di pubblicazione;

Sutera, li 27/12/2018

F.to Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Concettina Nicosia

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sutera, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale